

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici



CONFINDUSTRIA

L'obbligo assicurativo per la protezione delle imprese dai rischi catastrofici

GUIDA OPERATIVA

SOMMARIO

Pag. 8 **CAPITOLO 1 - I PRIMI PASSI**

- Chi è soggetto all'obbligo
- Clausola transitoria
- Che succede a non assicurarsi
- Cosa assicuro
- Esclusioni
- Beni in affitto o oggetto di contratto di leasing
- Rischi coperti
- Rischi non coperti
- Eventi catastrofali inclusi nel risarcimento
- Eventi catastrofali esclusi dal risarcimento
- Coperture assicurative aggiuntive
- Attività proattive da parte dell'azienda

Pag. 16 **CAPITOLO 2 - COME SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA**

- A chi rivolgersi
- Il premio
- Valore dei beni e risarcimento
- Fabbricati

- Macchinari e attrezzature
- Terreni
- Il massimale
- Lo scoperto/franchigia
- Il meccanismo del risarcimento

Pag. 20 **CAPITOLO 3 - CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

- Le attività necessarie
- Denuncia del sinistro
- Richiesta di perizia
- Lo stato di emergenza
- La tecnologia in soccorso delle perizie assicurative
- Il caso delle polizze parametriche
- Il risarcimento dei sinistri e l'eventuale liquidazione

Pag. 24 **GLOSSARIO**



Giovanni Liverani
Presidente Ania

L'Italia è un Paese fortemente esposto al rischio di catastrofi naturali. Circa il 40% delle case si trova in aree sismiche, mentre il 95% dei comuni è soggetto a dissesto idrogeologico. Nonostante questa elevata vulnerabilità, le assicurazioni contro le catastrofi naturali restano ancora poco diffuse: a oggi, solo il 7% delle abitazioni e il 16,8% delle imprese è coperto da una polizza. Una rischiosa fragilità che determina uno svantaggio competitivo per il sistema produttivo italiano rispetto ad altri Paesi.

In questo scenario si colloca, nell'ambito della Legge di Bilancio 2024, l'introduzione dell'obbligo per le aziende che operano sul territorio italiano di dotarsi di una copertura assicurativa contro i rischi naturali catastrofali individuati dalla normativa: alluvioni, terremoti e frane. Queste misure segnano un passaggio significativo verso il progressivo superamento di un modello fondato prevalentemente su interventi ex post, favorendo la diffusione di un sistema basato sulla collaborazione tra settore pubblico e settore privato e su una maggiore consapevolezza dell'esposizione agli eventi catastrofali da parte del tessuto imprenditoriale.

Il perimetro dei fenomeni previsti dall'obbligo assicurativo è stato definito con riferimento ai rischi che, sulla base delle evidenze disponibili, risultano allo stato attuale maggiormente rilevanti e diffusi per il territorio nazionale e per il sistema economico del Paese. Quest'impostazione risponde all'esigenza di garantire sostenibilità, gradualità e stabilità al nuovo assetto di protezione, ponendo le condizioni per una sua efficace e ordinata attuazione. Un aspetto fondamentale, infatti, per garantire la accessibilità delle coperture a tutte le imprese a prezzi moderati è dato dal concetto di mutualità e quindi di obbligatorietà. Un concetto semplice ma al tempo stesso molto potente: tutti contribuiscono con un premio contenuto agli ingenti risarcimenti dei pochi – auspicabilmente – che subiranno un danno che può far scomparire dal mercato la loro impresa.

Il territorio italiano è esposto a una pluralità di rischi naturali, alcuni dei quali non rientrano attualmente nel perimetro dell'obbligo assicurativo, ma sono destinati ad assumere un rilievo crescente anche in relazione agli effetti del cambiamento climatico. In questa prospettiva, la misura per le imprese non deve essere considerata un punto di arrivo, bensì un primo passo di un percorso evolutivo più ampio, per costruire progressivamente uno schema assicurativo nazionale di carattere sistemico e mettere così in sicurezza il nostro sistema produttivo.

La realizzazione di questo assetto richiede una collaborazione strutturata e coordinata tra le istituzioni, il mercato assicurativo e le associazioni maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale e della collettività. Tutti sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nel promuovere la cultura della prevenzione e della gestione del rischio, con la consapevolezza che la polizza è uno scudo di protezione per le imprese e uno strumento fondamentale per la loro sopravvivenza.

La guida vuole essere uno strumento informativo e operativo per facilitare la comprensione delle disposizioni normative che disciplinano l'obbligo assicurativo. L'obiettivo è duplice: contribuire a rafforzare la conoscenza delle calamità naturali e promuovere un approccio strutturato e di lungo periodo alla loro gestione, in una logica di solidità del sistema economico e del territorio.

La pubblicazione è stata realizzata in collaborazione con **Confindustria**, a cui rivolgo un sentito ringraziamento per il contributo e per l'impegno condiviso sui temi della prevenzione, della gestione del rischio e della tutela del sistema produttivo.

L'auspicio dell'ANIA è che il percorso avviato possa proseguire ed evolvere, rafforzando nel tempo la resilienza del Paese.



Angelo Camilli
Vice Presidente
Credito. Finanza
e Fisco
Confindustria

L'introduzione dell'obbligo per le imprese italiane di dotarsi di una copertura assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali rappresenta un cambiamento di grande rilievo per il nostro sistema produttivo, storicamente caratterizzato da un livello ancora insufficiente di protezione assicurativa, soprattutto tra le imprese di minore dimensione.

L'aumento della frequenza e dell'intensità degli eventi climatici avversi, insieme ai vincoli della finanza pubblica, ha reso sempre più evidente la necessità di ripensare il sistema di ristoro dei danni conseguenti alle calamità e alle catastrofi naturali. L'obiettivo è favorire il passaggio da un approccio prevalentemente ex post, fondato sull'intervento successivo al verificarsi dell'evento dannoso, a un approccio più orientato alla prevenzione, alla gestione anticipata del rischio e alla continuità dell'attività d'impresa. Un modello che può contribuire a ridurre il protection gap del nostro Paese e a offrire alle imprese strumenti più certi e tempestivi di tutela.

Va inoltre sottolineato il valore mutualistico di questo obbligo assicurativo. L'estensione della copertura alla generalità delle imprese italiane, con l'esclusione delle imprese agricole per le quali vige una disciplina specifica, consente infatti una più ampia ripartizione del rischio e contribuisce a contenere i costi, evitando che l'assicurazione contro i rischi catastrofali ricada soltanto sulle imprese maggiormente esposte. In assenza di un adeguato meccanismo mutualistico, tali rischi sarebbero difficilmente assicurabili o comunque sostenibili a costi accettabili.

L'introduzione dell'obbligo assicurativo, tuttavia, non può che rappresentare un primo tassello di un quadro più ampio di iniziative e interventi che il Paese dovrà sviluppare nei prossimi anni. Anzitutto, è necessario promuovere una più diffusa cultura assicurativa e una maggiore consapevolezza, da parte delle imprese, della propria esposizione ai rischi e delle soluzioni disponibili per gestirli.

La Guida realizzata da Confindustria insieme ad **ANIA** nasce anche con questo obiettivo: offrire uno strumento utile per accompagnare le imprese nella comprensione della normativa e nelle scelte che essa richiede.

Assicurarsi, infatti, non significa soltanto adempiere a un obbligo, ma adottare consapevolmente una scelta di buona gestione aziendale. Significa proteggere il patrimonio produttivo, tutelare la solvibilità e rafforzare la continuità operativa dell'impresa di fronte a eventi avversi e inattesi. Significa anche valutare con attenzione, in una logica di costo-beneficio, l'opportunità di estendere le coperture oltre le fattispecie previste dall'obbligo normativo.

La presenza di adeguate coperture assicurative può inoltre produrre effetti positivi anche sul merito di credito dell'impresa e, quindi, sulle condizioni di accesso ai finanziamenti bancari. Per questa ragione è importante che anche le banche valorizzino sempre più questo elemento nell'ambito della propria attività di valutazione delle imprese.

Accanto all'obbligo assicurativo, resta però prioritario rafforzare tutte le misure volte a elevare il livello complessivo di prevenzione e protezione del nostro sistema. Occorre aumentare gli investimenti pubblici per la messa in sicurezza del territorio, a partire dalle aree del nostro Paese più fragili ed esposte al rischio e con la maggiore concentrazione di insediamenti produttivi.

Allo stesso tempo, dovranno essere valutate misure di sostegno agli investimenti delle imprese in prevenzione e protezione, nonché interventi di natura fiscale, come l'esenzione dall'imposta sul premio assicurativo.

Confindustria è impegnata ad accompagnare le imprese in questo percorso, nella consapevolezza che una maggiore capacità di proteggersi dai rischi rafforza non solo la continuità e la solidità delle singole imprese, ma anche la resilienza, la competitività e la sicurezza dell'intero Paese.

INTRODUZIONE

Il 2024 ha rappresentato uno spartiacque nella protezione delle imprese italiane dai rischi derivanti da catastrofi e calamità naturali. Con la legge di bilancio 2024, oggetto di ulteriori chiarimenti legislativi (da ultimo con il decreto legge n.39/25 convertito con modifiche dalla legge n.78/25) è stato introdotto un obbligo assicurativo per tutte le imprese con sede legale in Italia e iscritte nel Registro delle imprese. L'obbligo decorreva dal 1° aprile 2025 per le grandi imprese (con sanzioni a partire dal 1° luglio), dal 1° ottobre per le medie imprese mentre per le micro e piccole imprese è divenuto effettivo dal 1° gennaio 2026. La tabella di marcia dell'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo è stata completata dalle attività turistico-ricettive e dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per le quali l'obbligo è entrato in vigore il 31 marzo 2026. Per le sole imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il termine di adeguamento è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026. La protezione assicurativa servirà a coprire i rischi di terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni a cui il territorio italiano è particolarmente esposto.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una serie di calamità che hanno determinato danni ingenti per le imprese che spesso hanno avuto difficoltà a riprendere l'attività produttiva. Uno studio pubblicato nella relazione 2025 della Banca d'Italia ("L'esposizione delle imprese manifatturiere italiane ai rischi idrogeologici") ha sottolineato che quasi il 35% delle imprese manifatturiere è esposto, in misura completa o limitatamente ad alcuni stabilimenti, ai rischi idrogeologici (il 29% ad alluvioni, l'8% a frane e il 3% a entrambi i fenomeni). E, nel calcolo, non sono inclusi gli stabilimenti industriali localizzati in zone maggiormente soggette ai rischi di terremoti. Di fronte a simili pericoli il ricorso delle imprese a strumenti di protezione assicurativa è stato finora piuttosto limitato. Se la copertura del rischio incendio è relativamente diffusa (nel 52% dei casi), quella dei rischi catastrofali è invece limitata a una

minoranza (15%) di aziende*. Al diminuire della dimensione l'area delle imprese protette si riduce più che proporzionalmente.

Ad aggravare lo scenario contribuiscono gli effetti del cambiamento climatico che sta causando catastrofi naturali più frequenti e intense. Lo Stato, che finora è intervenuto a risarcire i danni degli eventi calamitosi, seppur con alcuni limiti e ritardi, ha ritenuto necessario introdurre l'obbligo assicurativo, visti i vincoli sempre più stringenti del bilancio pubblico. La legge stabilisce che della mancata sottoscrizione della polizza si terrà conto nell'assegnazione di agevolazioni pubbliche.

Occorre, infine, considerare gli effetti collaterali relativi ai rapporti dell'impresa con il sistema bancario. Le imprese che non si assicurano potrebbero, infatti, incorrere in un peggioramento delle condizioni di accesso al credito. Viceversa, le imprese più virtuose, dotate di una robusta copertura dai rischi di catastrofi naturali, potranno beneficiare di una migliore relazione con il settore bancario.

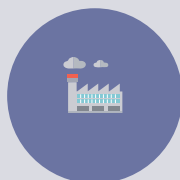
La nuova normativa si rivolge indistintamente ai grandi gruppi industriali come alle unità produttive di media e piccola dimensione e a ogni comparto merceologico. Anche i negozi, le attività turistiche e, in generale, il mondo dei servizi saranno alle prese con la nuova polizza cat nat. Il nuovo obbligo rappresenta, pertanto, una sfida per le imprese e, allo stesso tempo, per il mercato assicurativo. Alle prime è richiesta oggi una gestione molto più attenta dei propri rischi: l'obbligo rappresenta l'inizio di un nuovo percorso in cui l'impresa è chiamata a effettuare una valutazione attenta dei rischi cui esposta in relazione ai propri beni aziendali e alle opere di prevenzione da attuare per limitare le conseguenze di un evento catastrofale. In questo cammino, l'obbligo assicurativo può essere visto come un onere, ma è allo stesso tempo un'occasione per effettuare una valutazione omnicomprensiva dei rischi cui l'azienda è esposta e al modo migliore per farvi fronte.

(*) Dati relativi all'anno 2025

ENTRATA IN VIGORE DIFFERENZIATA PER LE IMPRESE

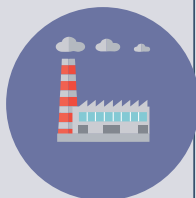
4.314.961 micro imprese

Stato patrimoniale: ≤ € 450 mila
Ricavi netti: ≤ € 900 mila
Numero dipendenti: ≤ 10



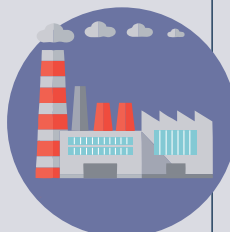
196.855 piccole imprese

Stato patrimoniale: ≤ € 5 milioni
Ricavi netti: ≤ € 10 milioni
Numero dipendenti: ≤ 50



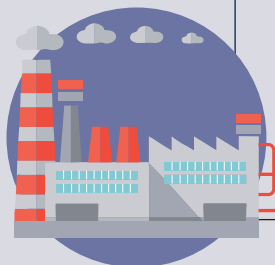
24.526 medie imprese

Stato patrimoniale: ≤ € 25 milioni
Ricavi netti: ≤ € 50 milioni
Numero dipendenti ≤ 250



4.292 grandi imprese

Stato patrimoniale: > € 255 milioni
Ricavi netti: > € 50 milioni
Numero dipendenti: > 250



4.540.634 imprese totali

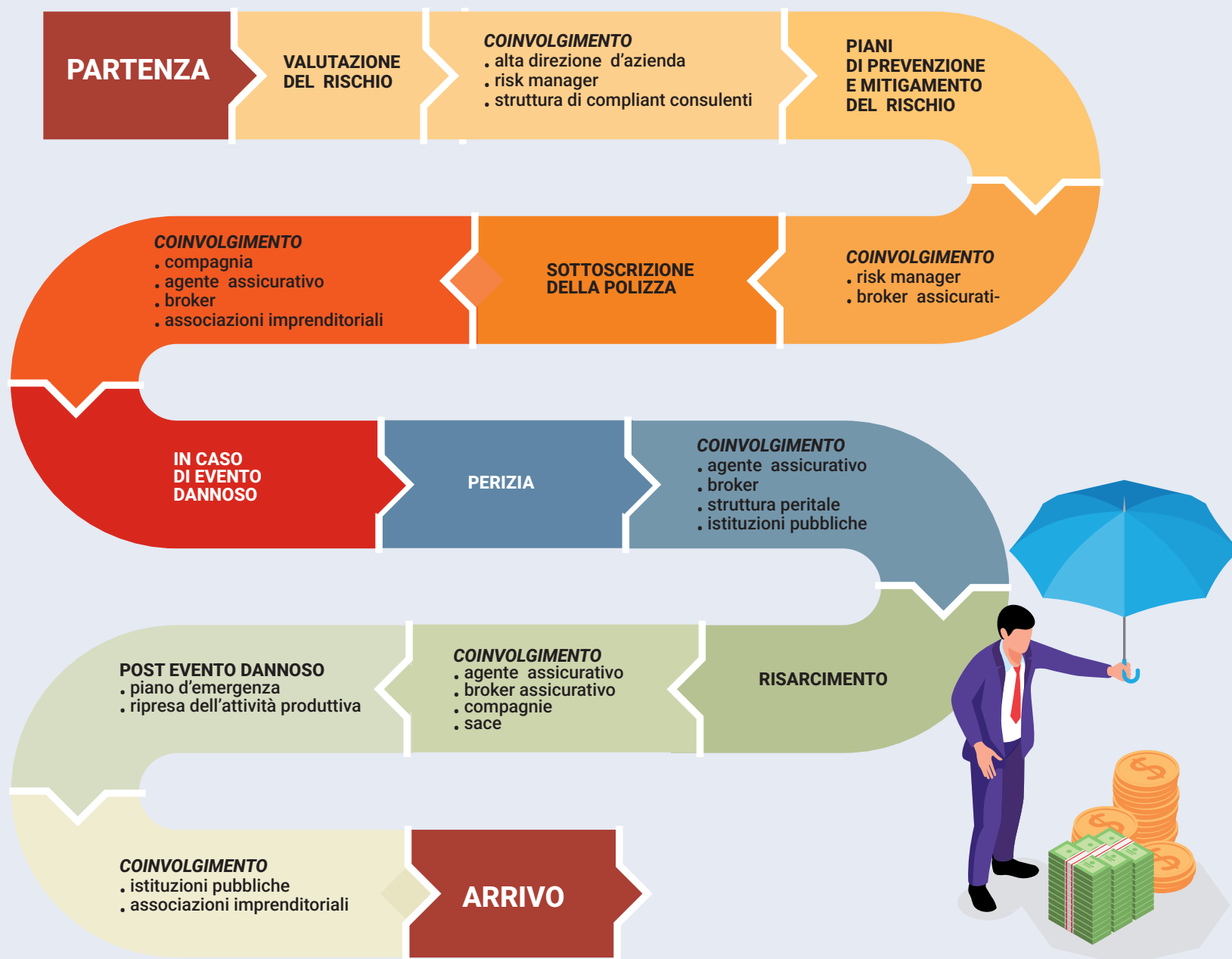
		Stima % delle imprese attualmente assicurate(**)	
Decorrenza obbligo assicurativo(*)	Decorrenza eventuali sanzioni	Rischio incendio	Rischi Catastrofali
31 dicembre 2025	31 dicembre 2025	50%	14%
31 dicembre 2025	31 dicembre 2025	94%	46%
1 ottobre 2025	1 ottobre 2025	94%	51%
31 marzo 2025	30 giugno 2025	98%	97%
		52%	15%

(*) Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo è stato fissato dal decreto "milleproroghe 2026" al 31 marzo 2026 per le attività turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Invece, al 31 dicembre 2026 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

(**) Stime Ania - Dati relativi all'anno 2025

GESTIONE DEL RISCHIO CAT NAT - LE FASI DEL PROCESSO

La gestione dei rischi catastrofali di un'impresa può essere descritta come un percorso a tappe che impegna molte strutture dell'azienda fino ai massimi livelli. È un tragitto in cui si susseguono fasi ben distinte, dall'iniziale valutazione dei rischi aziendali, alla definizione di attività preventive per la mitigazione del rischio fino alla definizione del contratto assicurativo e, nel caso malaugurato di un sinistro, alla perizia e alla richiesta del risarcimento.



1. I PRIMI PASSI

CHI È SOGGETTO ALL'OBBLIGO

L'obbligo di stipulare una polizza a copertura dei rischi catastrofali naturali, come già accennato, è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2025 per le grandi imprese, mentre per le medie e le piccole e micro imprese il termine per l'adeguamento è stato spostato con il successivo decreto legge 39/25 rispettivamente al 1° ottobre 2025 e al 1° gennaio 2026. Infine, il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo è stato fissato dal decreto "milleproroghe 2026" al 31 marzo 2026 per le imprese turistico-ricettive e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Le scadenze differenziate si sono rese necessarie per consentire alle aziende di dimensioni inferiori, tra cui queste polizze sono poco diffuse di prendere maggiore confidenza con la nuova normativa. L'obbligo, comunque, si rivolge a tutte le imprese iscritte a qualsiasi titolo nel Registro delle imprese. L'unica esclusione prevista dalla legge istitutiva dello schema assicurativo⁽¹⁾ riguarda le imprese agricole, per le quali resta ferma la disciplina di settore.

La platea dei soggetti inclusi nelle nuove disposizioni è quindi molto ampia: riguarda le imprese commerciali, quelle artigiane, i piccoli imprenditori, ogni tipo di società (di persone, di capitali e cooperative), le società consortili, gli enti pubblici economici, le start-up, le imprese sociali. Anche le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia dovranno sottoscrivere una polizza.

Secondo i chiarimenti pubblicati dal Mimit nel settembre 2025⁽²⁾ anche l'imprenditore che svolge la sua attività nella propria abitazione è tenuto a

stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali se l'immobile è impiegato per l'esercizio dell'attività di impresa. Fatti i conti, il perimetro della nuova disciplina comprende quasi sei milioni di imprese, secondo quanto stima il dossier parlamentare del dl 39/25 (convertito nella legge n.78/2025). I liberi professionisti non sono invece contemplati e sono esclusi dal nuovo obbligo assicurativo.

COME DEVONO COMPORTARSI COLORO CHE GIÀ DISPONGONO DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA

Le polizze eventualmente già in essere restano valide fino alla scadenza. L'adeguamento alle nuove disposizioni di legge decorrerà dalla data del primo rinnovo utile.

COSA SUCCEDDE A NON ASSICURARSI

La normativa primaria precisa che dell'inadempimento "si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche", anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali". È un aspetto che gli interessati dovranno considerare con grande attenzione perché, ad esempio, un'impresa che dovesse essere colpita da un'alluvione dopo l'entrata in vigore della legge potrebbe vedersi rifiutare quegli aiuti e facilitazioni (ad esempio quelli relativi alla sospensione dei pagamenti contributivi o fiscali) che normalmente lo stato accorda in seguito a gravi calamità.

1. Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), articolo 1, commi da 101 a 111

2. Faq Mimit - <https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>

OGGETTO DELLE COPERTURE OBBLIGATORIE



Terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature



veicoli (iscritti al Pra), magazzino

Tale disposizione è stata, inoltre, rafforzata con il Decreto 27 Novembre 2025, n. 184 (cosiddetto "Decreto Incentivi"). Secondo quanto previsto dall'art. 9 di tale provvedimento, le imprese che non si assicurano saranno escluse da tutti gli incentivi, anche quelli di carattere contributivo e quelli fiscali soggetti a istruttoria valutativa. L'elenco è ampio. Include, secondo quanto precisa l'articolo 12 dello stesso decreto: "contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell'incentivo"⁽³⁾. È bene chiarire, comunque, che l'impianto sanzionatorio non ha effetto retroattivo.

OBBLIGO A CONTRARRE

Anche sulle compagnie di assicurazione grava un obbligo, quello di offrire coperture CAT-NAT. Pertanto, non potranno rifiutarsi di assicurare le imprese, pena l'applicazione di significative sanzioni economiche.

Considerato che i valori da assicurare sono molto elevati, così come i rischi che l'industria assicurativa dovrà sostenere, per contenere i premi sarà fondamentale una ampia diffusione delle coperture, per garantire la massima mutualizzazione del rischio.

COSA ASSICURO

Lo schema obbligatorio prevede il perimetro minimo dei beni da assicurare. Lo scopo del legislatore è stato quello di mettere in sicurezza il patrimonio

produttivo di un'impresa, vale a dire quei beni senza i quali la stessa non è in grado di proseguire la sua normale attività. La norma primaria, inizialmente, al fine di individuare i beni oggetto di copertura, ha fatto espresso riferimento ad alcune voci delle cosiddette immobilizzazioni materiali dello stato patrimoniale (indicate nel codice civile). Si tratta, in particolare, di fabbricati (compresi impianti idrici, elettrici, di condizionamento, scale mobili, ascensori, pertinenze), terreni, impianti e macchinari, attrezzature commerciali e industriali.

Con delle norme successive - l'art. 1-bis del decreto-legge n. 155/2024, convertito in legge (n. 189/2024) e l'art. 1, co. 1, lett. b), del D.M. 18/ 2025, il legislatore ha chiarito che l'oggetto della copertura assicurativa sono i beni elencati dall'articolo 2424 del codice civile - nello specifico quelli di cui al primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) - a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa. Sono esclusi dall'obbligo assicurativo i beni già assistiti da analoga copertura anche qualora sia stata stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall'obbligo di legge altre voci dell'attivo patrimoniale, come i veicoli aziendali iscritti al Pra, cioè quelli abitualmente circolanti nelle strade, oppure le merci, i semilavorati e i beni prodotti o commercializzati dall'impresa, contenuti nel suo magazzino. I beni esclusi possono essere rilevanti soprattutto per alcune tipologie di imprese (logistica) o per aziende commerciali o artigianali e, naturalmente, possono essere oggetto di coperture facoltative.

3. DLGS Agevolazioni

SU CHI RICADE L'OBLIGO ASSICURATIVO

BENI IN AFFITTO O OGGETTO DI CONTRATTO DI LEASING

L'oggetto della copertura assicurativa riguarda anche i beni che l'impresa ha preso in affitto o che sono oggetto di un contratto di leasing. Il decreto legge 39/25 (convertito con modifiche con la legge n.78/25) ha definitivamente precisato i diritti e doveri del proprietario dei locali e dell'impresa locataria.



Il proprietario
ASSICURA I BENI
dai rischi CAT NAT

Il proprietario
NON ASSICURA I BENI
dai rischi CAT NAT

CASO A

IN SEGUITO A UN SINISTRO IL PROPRIETARIO UTILIZZA IL RISARCIMENTO ASSICURATIVO PER RIPRISTINARE L'AGIBILITÀ DEI BENI

- In mancanza di una polizza sottoscritta dal proprietario, l'OBLIGO DI ASSICURARE I RISCHI CAT NAT RICADE SULL'IMPRESA LOCATARIA
- L'IMPRESA LOCATARIA PAGA IL PREMIO E IN CASO DI SINISTRO LA COMPAGNIA RISARCISCE IL PROPRIETARIO DEI BENI

CASO B

IN SEGUITO A UN SINISTRO, IL PROPRIETARIO DEI BENI NON UTILIZZA I RISARCIMENTI ASSICURATIVI PER IL RIPRISTINO DEI BENI.

- L'IMPRESA LOCATARIA HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL LUCRO CESSANTE CAUSATO DALLA INAGIBILITÀ DEI BENI (entro il tetto del 40% dell'indennizzo che il proprietario riceve dalla compagnia)
- SEMPRE IN CASO DI SINISTRO, L'IMPRESA HA DIRITTO AL RIMBORSO DEI PREMI ASSICURATIVI PAGATI PER LA COPERTURA (quel credito è privilegiato)

RISCHI COPERTI

La copertura obbligatoria non riguarda tutti i rischi riconducibili a una catastrofe naturale. Il termine catastrofe viene spesso utilizzato in relazione a eventi anche molto diversi: terremoti, eruzioni, alluvioni, bombe d'acqua, grandinate, ondate di calore, tempeste di vento, incendi, e così via. Uno dei principali sforzi che il legislatore ha dovuto affrontare nel disegnare lo schema di copertura obbligatoria è stato quello di delimitarne il perimetro. Vi sono infatti tipologie di eventi che sono difficilmente assicurabili a causa dell'elevata rischiosità. Alla fine il legislatore ha delimitato il perimetro a cinque eventi catastrofali: terremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane che maggiormente affliggono il nostro territorio

La nota illustrativa del decreto attuativo⁽⁴⁾ fornisce una precisa definizione degli eventi coperti prevedendo anche una lista dettagliata di quelli esclusi. Inoltre, al fine di consentire la corretta applicazione dei limiti contrattuali (franchigie e scoperti) la norma prevede, per tutti e 5 gli eventi inclusi in copertura, una clausola oraria di 72 ore.

Ed ecco, in sintesi, le definizioni degli eventi inclusi (vedi infografica a lato).

4. CC, art.2424, primo comma, sezione Attivo, voce B2, numeri 1-2-3

EVENTI CATASTROFALI INCLUSI NEL RISARCIMENTO

A. ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE

Fuoriuscita d'acqua anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, di reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

B. TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, che interessi l'area in cui si trovino i beni assicurati, anche come delimitata dai provvedimenti assunti dalle Autorità competenti e localizzata dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

C. FRANA

Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

ESEMPI PREGRESSI INCLUSI

ALLUVIONE

- Alluvione del bacino del Po 2000;
- Alluvione del Piemonte del 2008;
- Alluvione del Piemonte del 2016;
- Alluvione Marche 2022 (straripamento del fiume Misa);
- Alluvione in Emilia-Romagna del 2023 (comprese le frane attivate dall'evento alluvionale);
- Alluvione in Toscana del 2023;
- Alluvione Cogne 2024 (compresa la frana attivata dall'evento alluvionale).

TERREMOTO

- Sisma del Friuli del 1976;
- Sisma dell'Irpinia 1980;
- Sisma dell'Aquila 2009;
- Sisma dell'Emilia del 2012;
- Sisma del centro Italia del 2016;
- Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011.

FRANA

- Sarno 1997, eventi franosi di entità minore che misero in luce la carenza dell'assetto idrogeologico del territorio, ne conseguì il disastro del 1998 (ricompreso nell'alluvione in questo caso). Le frane attivate dagli eventi sismici di alluvione, inondazione e allagamento sono ricompresi nelle coperture di cui ai punti a) e b).

Fonte: Relazione illustrativa decreto 30 gennaio 2025 n.18

NON TUTTO È COPERTO



Vi sono eventi di tale gravità
- come l'eruzione di un vulcano -
che non troverebbero compagnie
in grado di sopportare il rischio.

NOTA BENE



Saranno assicurabili immobili gravati da abuso edilizio ma oggetto di sanatoria, oppure per i quali è in corso un provvedimento di sanatoria o di condono

ESCLUSIONI

La norma prevede le seguenti esclusioni di copertura:

- a. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c. i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Inoltre, la legge ha disposto una generale esclusione per gli immobili "gravati da abuso edilizio" o costruiti "in carenza delle autorizzazioni previste. Successivamente - con la legge n.78/25 - il governo ha precisato la portata della norma. Le compagnie potranno fornire la copertura assicurativa cat nat soltanto per gli immobili "costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio".

Anche la normativa più recente non ha distinto tra piccoli o grandi abusi, comunque ha precisato che "sono altresì assicurabili gli immobili oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono". Agli immobili non in regola, e pertanto non assicurati, "non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali".

RISCHI NON COPERTI

Infine, la relazione illustrativa allegata al decreto attuativo della norma primaria prevede una tabella che riporta per ciascun evento coperto, tutti gli eventi che non sono inclusi nel perimetro della polizza (vedi infografica alla pagina seguente).

EVENTI CATASTROFALI ESCLUSI DAL RISARCIMENTO

A. ALLUVIONE, INONDAZIONE ESONDAZIONE: EVENTI ESCLUSI

Mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (c.d. bombe d'acqua). Inoltre sono escluse mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'Alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo. Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero.

B. TERREMOTO: EVENTI ESCLUSI

Eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine, alluvione, inondazione, esondazione, allagamento, mareggiata, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto.

Inoltre sono esclusi emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo. Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero.

C. FRANA: EVENTI ESCLUSI

Sisma, alluvione, inondazione ed esondazione; eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra. Sono inoltre escluse frane dovute a errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori.

Restano escluse frane già note o potenzialmente già note; Sono altresì escluse le spese di demolizione e sgombero.

ESEMPI EVENTI PREGRESSI ESCLUSI

ALLUVIONE

- Disastro del Vajont 1963 (essendo stata indotta dal franamento di una parete di roccia all'interno del bacino artificiale della diga);
- bomba d'acqua Milano 21 Giugno 2024;
- Temporali minori, non generalmente di forte interesse mediatico.

TERREMOTO

Non vi sono a oggi eventi sismici storici di magnitudo tale da causare danni economici che sarebbero stati esclusi dalla copertura in oggetto. Eventuali esempi plausibili, o internazionali, di esclusione potrebbero essere:

- sismicità indotta da attività antropica in Olanda (esplorazioni di shale gas);
- sisma di Huizinge del 2013.

FRANA

Disastro del Vajont 1963 (essendo stata indotta dal franamento di una parete di roccia all'interno del bacino artificiale della diga)

COPERTURE ASSICURATIVE AGGIUNTIVE

La nuova cornice normativa prevede anche che potranno essere eventualmente applicate riduzioni di premio per le imprese che adottano misure di prevenzione del rischio.

Le disposizioni possono quindi rappresentare per le aziende l'occasione per effettuare un attento monitoraggio dei propri rischi catastrofali, utilizzando le strutture aziendali di risk management e per confrontarsi con i propri abituali consulenti assicurativi. Lo strumento assicurativo va valutato assieme ad attività preventive in grado di ridurre i rischi (e quindi anche il costo delle coperture assicurative).

Compiuta un'accurata valutazione dei propri rischi, l'azienda può decidere di implementare lo schema assicurativo *ex lege* con garanzie aggiuntive. In questo modo può proteggersi da danni esclusi dalla polizza base (ad esempio quelli relativi a bombe d'acqua e grandinate), oppure sottoscrivere una copertura per rischi indiretti collegati a eventi catastrofali. Ecco le principali:

BUSINESS INTERRUPTION

In caso di gravi eventi naturali (inondazioni, terremoti) l'interruzione dell'attività produttiva può gravare in modo determinante sulla operatività dell'impresa a causa della cessazione dei flussi di cassa. A mitigare questi pericoli può intervenire una specifica copertura assicurativa, detta appunto *business interruption*, che fornisce un indennizzo per il lucro cessante derivante dalla mancata produzione.

COPERTURA RC

Mette al riparo l'impresa da quei danni involontariamente causati a terzi che si possono verificare in conseguenza dello svolgimento dell'attività produttiva. Le polizze Rc fanno parte del normale corredo di coperture di cui le imprese (non tutte però) sono normalmente fornite. In questo caso l'avvertenza è di controllare con accuratezza i contratti assicurativi in essere, per verificare l'opportunità di eventuali estensioni della copertura.

ATTIVITÀ PROATTIVE DA PARTE DELL'AZIENDA

L'esperienza e la tecnologia mettono a disposizione delle imprese diverse soluzioni per mitigare i danni causati dai disastri naturali, compresi o meno dalla copertura assicurativa obbligatoria. Ecco di seguito alcuni esempi, non esaustivi, degli accorgimenti messi in atto per ridurre i rischi delle catastrofi, soprattutto in quegli insediamenti produttivi localizzati in aree particolarmente soggette a terremoti e alluvioni. Le diverse soluzioni vanno, ovviamente, studiate assieme all'intermediario/broker assicurativo che assiste l'impresa per ottimizzarne la performance anche sui costi delle coperture assicurative.

A. FABBRICATI - TERREMOTO

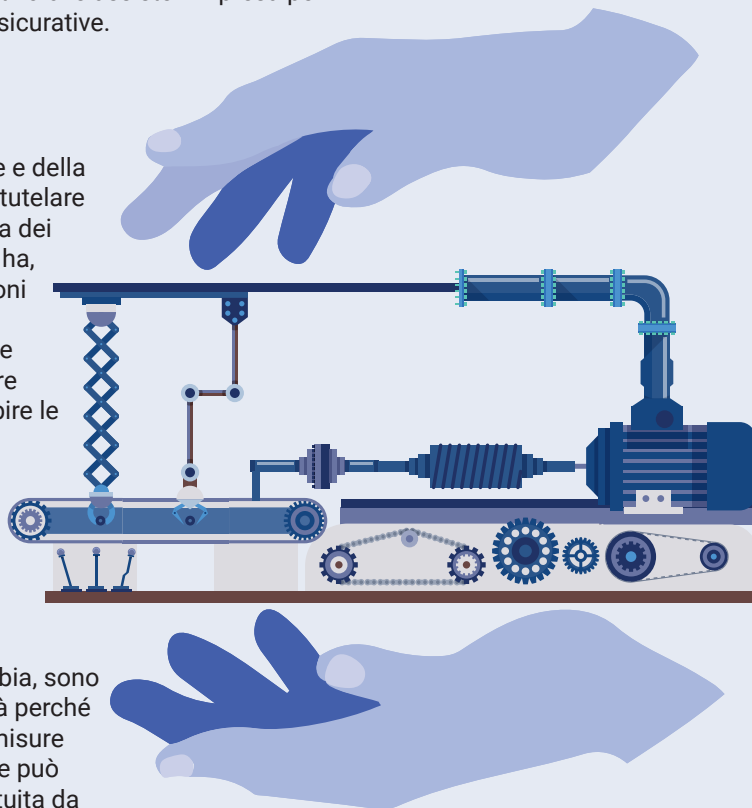
Il D.lgs. n.81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) già impone ai datori di lavoro di tutelare i dipendenti anche attraverso la messa in sicurezza antisismica dei loro impianti produttivi. Il terremoto in Emilia Romagna (2012) ha, tuttavia, messo in luce criticità soprattutto nel caso di capannoni costruiti con elementi prefabbricati. Per la loro rigidità, quelle strutture si sono rivelate particolarmente vulnerabili alle scosse sismiche. La tecnologia negli ultimi anni ha cercato di attenuare questa debolezza con dispositivi che hanno lo scopo di assorbire le scosse proteggendo le strutture.

B. FABBRICATI - ALLUVIONE

Nella previsione di un'alluvione, si può "avvolgere" la base di un capannone con teli impermeabili fissati con sacchi di iuta o, in alternativa, optare per i sacchi autoespandenti, che hanno esattamente la stessa funzione. A differenza dei sacchi di sabbia, sono leggeri e pratici da trasportare. Si gonfiano in caso di necessità perché contengono un gel che reagisce a contatto con l'acqua. Altre misure preventive contemplano l'uso di canali per raccogliere l'acqua e può essere utile anche una barriera antiallagamento naturale costituita da piante con radici solide e ampie come il vetiver.

C. MACCHINARI - ALLUVIONE

In questo caso, il rimedio principale consiste nell'allocare macchinari, sistemi informatici e di distribuzione dell'energia elettrica sopra il suolo calpestabile del capannone (di norma minimo 12 cm da terra e, comunque, valutando l'esperienza storica delle alluvioni avvenute nella zona).



IL DECALOGO CONTRO LE INONDAZIONI

I risk manager e responsabili delle assicurazioni aziendali, hanno messo a punto un decalogo di regole per aiutare le imprese a prevenire, o almeno a mitigare le conseguenze delle inondazioni.

1. **Identificare** le potenziali cause di inondazione (non solo ad es. fiumi e canali adiacenti, ma anche forti piogge).
2. **Valutarne l'impatto** in termini di livello e frequenza attesa degli eventi previsti, considerando eventi desunti da mappe di inondazione e/o serie storiche note.
3. **Individuare** le aree più a rischio.
4. **Monitorare** il livello di piena dei corsi d'acqua adiacenti e seguire gli allarmi meteo.
5. **Installare** barriere, permanenti o temporanee, per evitare l'ingresso di acqua negli edifici o in aree sotterranee.
6. **Manutenere** i sistemi di fognatura e raccolta acque meteoriche per evitare ostruzioni e garantire il deflusso anche con valvole di non ritorno e pompe di drenaggio.
7. **Installare** protezioni permanenti sulle forniture critiche (gas, energia elettrica, vapore, acqua, ecc.) e sui materiali potenzialmente pericolosi e/o inquinanti.
8. **Trasferire** i macchinari e prodotti in magazzini ad alto valore e/o critici (o almeno elevarli sopra al livello di inondazione storico).
9. **Redigere** il piano di emergenza del sito e includervi le azioni necessarie da intraprendere durante l'inondazione (installare barriere temporanee, chiudere le utenze critiche, ricollocare materiali critici, etc).
10. **Prevedere** un piano di recupero post alluvione, includendo società specializzate nel ripristino edifici, macchinari e materiali.

Fonte: Anra

2. COME SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA

PREMIO ASSICURATIVO



L'importo è determinato "in misura proporzionale al rischio", ma su di esso potrà influire la mutualità assicurativa

A CHI RIVOLGERSI PER LA POLIZZA

Nel capitolo precedente, è stata chiarita la platea di potenziali assicurati a cui la nuova norma si rivolge e gli eventi catastrofali oggetto della copertura. È venuto ora il momento di addentrarci più direttamente nel contratto assicurativo per esaminare gli elementi essenziali da tenere presenti. In questa valutazione, l'impresa può farsi assistere da un intermediario assicurativo di fiducia o rivolgersi alle proprie organizzazioni imprenditoriali di riferimento.

IL PREMIO

È il corrispettivo pagato dall'assicurato alla compagnia per la protezione offerta. Il costo della polizza dipende da variabili quali l'esposizione dell'assicurato al rischio, il costo dei potenziali sinistri, le serie storiche registrate negli anni passati.

Nel caso delle catastrofi naturali, il rischio varia considerevolmente in base all'ubicazione del fabbricato e del suo contenuto. Se, ad esempio, il bene da assicurare è localizzato nei pressi dell'argine di un fiume, in un'area sismica o su una collina soggetta a frane, il premio sarà valutato tenendo in considerazione un elevato livello di rischio. Nel decreto si chiarisce in proposito che il premio verrà determinato dalla compagnia "in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell'ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati". L'obbligo assicurativo è stato introdotto proprio per contenere l'effetto del principio della proporzionalità del rischio al premio. In assenza di una copertura generalizzata tenderebbero infatti ad assicurarsi solo coloro che sono maggiormente esposti al rischio e che pertanto sarebbero soggetti a premi particolarmente elevati.

Con l'assicurazione obbligatoria e generalizzata, invece, il rischio viene mutualizzato determinando un effetto positivo sul costo delle polizze.

Nel determinare i premi, la compagnia terrà poi conto - precisa ancora la legge - della riduzione del rischio derivante dalle misure preventive poste in essere dall'impresa anche per il tramite delle organizzazioni collettive alle quali aderisce. Il decreto prende in considerazione anche l'ipotesi di polizze collettive, contrattate da singole associazioni imprenditoriali per negoziare - spiega la relazione illustrativa al decreto - condizioni contrattuali omogenee, con ricadute positive in termini di premio. Anche in questo caso, però, dovranno essere individuate differenti classi di rischio da associare ai costi delle coperture.

Sarà ovviamente il mercato a determinare il costo effettivo delle future polizze sulle catastrofi naturali. In prospettiva, la legge annuale sulla concorrenza 2024 ha introdotto una norma in base alla quale l'Ivass, l'autorità di vigilanza sulle assicurazioni, gestirà un portale per "comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione". A oggi tale portale non è operativo in quanto il decreto attuativo che né dovrà disciplinare il funzionamento non è ancora stato adottato.

Il legislatore infine, con il decreto legge n.78/25 ha introdotto sulle polizze catastrofali delle imprese anche un meccanismo di controllo rafforzato che dovrà essere effettuato congiuntamente dal Garante per la sorveglianza dei prezzi (il cd. Mister Prezzi) presso il Mimit e Ivass che avrà il compito - spiega la legge - "di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi".

COSA VERRÀ RISARCITO



fabbricati:
valore di ricostruzione



macchinari e attrezzature:
costo di rimpiazzo



terreni:
costo di ripristino



Occorre prestare attenzione alla definizione di somma assicurata, massimale ed eventuali scoperti

VALORE DEI BENI E I RISARCIMENTI

Nelle coperture assicurative contro i rischi catastrofali, il valore massimo risarcibile dalla compagnia di assicurazione coincide con la “somma assicurata” che nel decreto attuativo viene definita come “l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate”.

FABBRICATI

Con riferimento ai fabbricati viene specificato che la somma assicurata coincide con il “valore di ricostruzione a nuovo” ossia “l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità”. Il valore di ricostruzione non deve essere confuso con il valore commerciale del bene. Per avere un termine, assolutamente generico, di paragone si consideri che, fatto 100 il valore commerciale di un capannone, la “somma assicurata” può essere considerata pari al 30- 40% di quel valore.

MACCHINARI E ATTREZZATURE

In questo caso, l’assicuratore sopporterà il “costo di rimpiazzo”, cioè “il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato”.

TERRENI

Assumerà rilevanza, per i terreni, il costo di ripristino, cioè “il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle

caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno a una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato”.

IL MASSIMALE

Nel contesto delle polizze “property”, delle quali fanno parte le catastrofali, generalmente il massimale, ossia l’esborso massimo che l’assicuratore si impegna a pagare in caso di sinistro, coincide con la somma assicurata.

La legge, tuttavia, prevede la possibilità che, in taluni casi, il massimale possa essere inferiore o uguale alla somma assicurata.

Nel dettaglio il decreto prevede che:

- ▶ se la somma assicurata non supererà 1 milione di euro, il massimale sarà pari alla somma assicurata.
- ▶ Per la fascia compresa tra 1 e 30 milioni di euro, il massimale non sarà inferiore al 70% della somma assicurata.
- ▶ Per la fascia superiore a 30 milioni di euro o per le grandi imprese, la determinazione del massimale sarà rimessa alla libera negoziazione tra le parti.

La fissazione di un importo del massimale più basso comporterà soprattutto per le imprese che hanno somme assicurate importanti di poter accedere alla copertura assicurativa a un premio assicurativo più contenuto nonostante la forte esposizione.

Nel caso dei terreni, ci imbattiamo in un altro termine del lessico assicurativo visto che, in questo caso, la copertura - spiega ancora il decreto - sarà prestata “a primo rischio assoluto”. Senza addentrarci nell’esegesi

SCOPERTO E FRANCHIGIA: COME FUNZIONA

dei contratti assicurativi, basti dire che l'assicurato potrà contare su una misura certa del risarcimento, entro il limite del massimale, facilmente identificabile al momento di sottoscrizione del contratto. Per le altre immobilizzazioni, invece, la liquidazione dell'indennizzo sarà a valore intero. Ciò vuol dire che il risarcimento potrà ridursi se il bene è assicurato per un valore inferiore a quello reale.

LO SCOPERTO/FRANCHIGIA

Per concludere il breve viaggio nei contratti assicurativi, resta da chiarire il significato di altri due termini che compaiono quasi sempre nelle polizze danni e che saranno declinati anche nelle nuove coperture sulle catastrofi naturali: la franchigia e lo scoperto. Si tratta, ancora una volta, di strumenti utilizzati per meglio delineare i contorni del rischio. I due termini sono sostanzialmente simili e identificano la quota dei risarcimenti che rimarrà a carico dell'assicurato.

Mentre la franchigia è calcolata, di solito, in valore assoluto sulla somma assicurata, lo scoperto è calcolato, generalmente, in percentuale del danno indennizzabile. La sostanza non cambia - i due termini vengono utilizzati in alternativa nei contratti assicurativi - anche se, per la verità, la legge istitutiva dell'obbligo assicurativo fa riferimento unicamente allo scoperto. Questo può variare in relazione alle dimensioni dell'impresa e dell'ammontare dei suoi rischi e può arrivare fino al 15% del danno indennizzabile.

Per le grandi imprese - quelle che hanno più di 150 milioni di fatturato e 500 dipendenti - la determinazione dell'eventuale scoperto è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Il decreto-legge n. 78/2025, approvato nel luglio 2025, estende la medesima libertà negoziale riconosciuta alle grandi imprese anche ai gruppi societari che stipulano un'unica polizza assicurativa a copertura delle società controllate e collegate. Tale facoltà è ammessa qualora il gruppo, considerato nel suo complesso, soddisfi i requisiti dimensionali previsti per la qualificazione come grande impresa, anche se le singole società incluse nella copertura non possiedono autonomamente tali requisiti.

IL MECCANISMO DEL RISARCIMENTO



**VALORE COMMERCIALE
DI UN CAPANNONE**



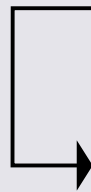
**SOMMA ASSICURATA
(30-40% valore commerciale)**



**MASSIMALE = SOMMA ASSICURATA
(somme assicurate fino a 1 milione di euro)**

L'entità del risarcimento erogato a seguito di una catastrofe naturale dipenderà dall'entità della somma assicurata o del massimale e dalla eventuale presenza di scoperti e franchigie.

Da questi elementi dipende anche il costo della copertura e l'ampiezza dell'ombrello assicurativo



**MASSIMALE NON INFERIORE AL 70%
DELLA SOMMA ASSICURATA
(somme assicurate da 1 a 30 milioni di euro)**



**MASSIMALE LIBERAMENTE
DECISO DALLE PARTI
(somme assicurate oltre i 30 milioni di euro)**



3. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

ALLERTA METEO-IDRO I colori delle allerte

- ALLERTA ROSSA
- ALLERTA ARANCIONE
- ALLERTA GIALLA

L'allerta ti avvisa che potresti trovarti in situazioni di pericolo



COSA PUÒ SUCCEDERE?

Allagamento di aree anche lontane dai corsi d'acqua
Frane profonde e di grandi dimensioni
Rottura degli argini e cedimento dei ponti
Variazione del corso del fiume

Danni a edifici, centri abitati e attività produttive
Frane
Danni ad argini e ponti
Voragini
Erosione delle sponde
Inondazione delle aree golenali

Esondazione improvvisa dei corsi d'acqua
Rapido innalzamento dei fiumi
Sottopassi, tunnel, seminterrati e pianterreni allagati
Smottamenti, colate di fango, caduta massi
Strade e ferrovie interrotte
Interruzione servizi di acqua, luce, gas e telefonia
Fulminazioni
Caduta di rami e alberi



Informati su www.protezionecivile.gov.it
e scopri cosa fare su www.lononrischio.it

LE ATTIVITÀ NECESSARIE

Il momento della verità, nel complesso schema assicurativo avviato dalla legge di bilancio 2024, sarà ovviamente costituito dalla validità della rete di protezione per le imprese che, in caso di una catastrofe naturale, ne limiterà le conseguenze sull'attività produttiva. Nella capacità di risarcire i danni con efficienza e in tempi brevi risiede, in generale, l'importanza sociale del settore assicurativo. È una considerazione che vale a maggior ragione quando, come in questo caso, dalla qualità del servizio assicurativo può dipendere il mantenimento in vita di un'impresa, la prosecuzione dell'attività economica in aree fortemente compromesse da danni causati da eventi naturali.

Nel caso di un disastro naturale, soprattutto se di grande entità, le attività produttive e le compagnie di assicurazione sono messe sotto stress per la necessità di poter disporre in tempi brevi dell'indennizzo le prime e per dover soddisfare le esigenze di un gran numero di clienti alle prese con una situazione d'emergenza le seconde. È appena il caso di ricordare che in occasione delle alluvioni che hanno colpito l'Emilia-Romagna nel 2023 e delle grandinate verificatesi nel Nord Italia nello

stesso anno, per molti giorni le agenzie assicurative italiane sono rimaste aperte anche di notte per poter rispondere alle tante richieste di aiuto dei propri clienti. È pertanto assai importante che tutti i soggetti coinvolti sappiano in anticipo come si debbono comportare nel caso maleaugurato che l'evento temuto si verifichi.

Il cigno nero di una catastrofe spesso inizia a volteggiare già prima di sprigionare per intero la sua potenza distruttrice. Un terremoto è difficilmente prevedibile anche se, dopo il sisma dell'Aquila del 2010, si è a lungo discusso sull'esistenza di possibili segnali premonitori. Per quanto riguarda le alluvioni, invece, vi sono spesso previsioni attendibili. Gli sviluppi della moderna meteorologia consentono di stimare con relativa precisione quando le formazioni nuvolose assumono una consistenza preoccupante e anche di prevedere le ore della giornata in cui è maggiore la probabilità di forti piogge. A lanciare le allerte sono giornalmente le comunicazioni della Protezione civile che classifica i suoi allarmi secondo una precisa tabella (vedi infografica a fianco).

ENTRO 72 ORE UN UNICO EVENTO



Ai fini del risarcimento, la legge sull'obbligo assicurativo cat nat considera un unico evento assicurativo la prosecuzione del fenomeno verificatosi entro le 72 ore dal loro primo manifestarsi.

DENUNCIA DEL SINISTRO - RICHIESTA DI PERIZIA

Quando l'impresa viene colpita da una catastrofe naturale, i suoi manager sono alle prese con molte emergenze: devono valutare i danni, capire in che modo poter proseguire l'attività produttiva, mettere in sicurezza i macchinari, dare soccorso ai dipendenti che hanno riportato danni fisici. E poi, appunto, c'è la partita assicurativa da gestire. In questa fase delicata, gli interlocutori dell'impresa possono essere gli agenti d'assicurazione o i broker. Con questi soggetti va gestita, nei tempi più rapidi, l'apertura del sinistro con l'indicazione, anche sommaria, dei danni subiti dall'azienda chiedendo l'intervento di un perito per una stima più precisa. Tempi rapidi, si diceva, ma non troppo rapidi. Il decreto attuativo⁵⁾ della nuova normativa considera un unico evento assicurativo la prosecuzione dei fenomeni entro le 72 ore dal loro primo manifestarsi. Questo vale per tutti i tipi di catastrofi naturali prese in considerazione dal legislatore (terremoto, alluvione, esondazione, frana). Pertanto, entro quell'arco di tempo, ad esempio, diverse scosse telluriche che possono essersi verificate saranno considerate (ai fini dell'indennizzo e dei relativi massimali e scoperti) come un unico terremoto. Occorre dunque attendere i tempi tecnici per avere un quadro preciso degli eventi. Nel caso di sisma, per giunta, l'evento è indennizzabile - precisa ancora il decreto attuativo - se "i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) in relazione all'epicentro del sisma". Anche in questo caso, dunque, è necessario attendere le comunicazioni delle autorità prima di agire.

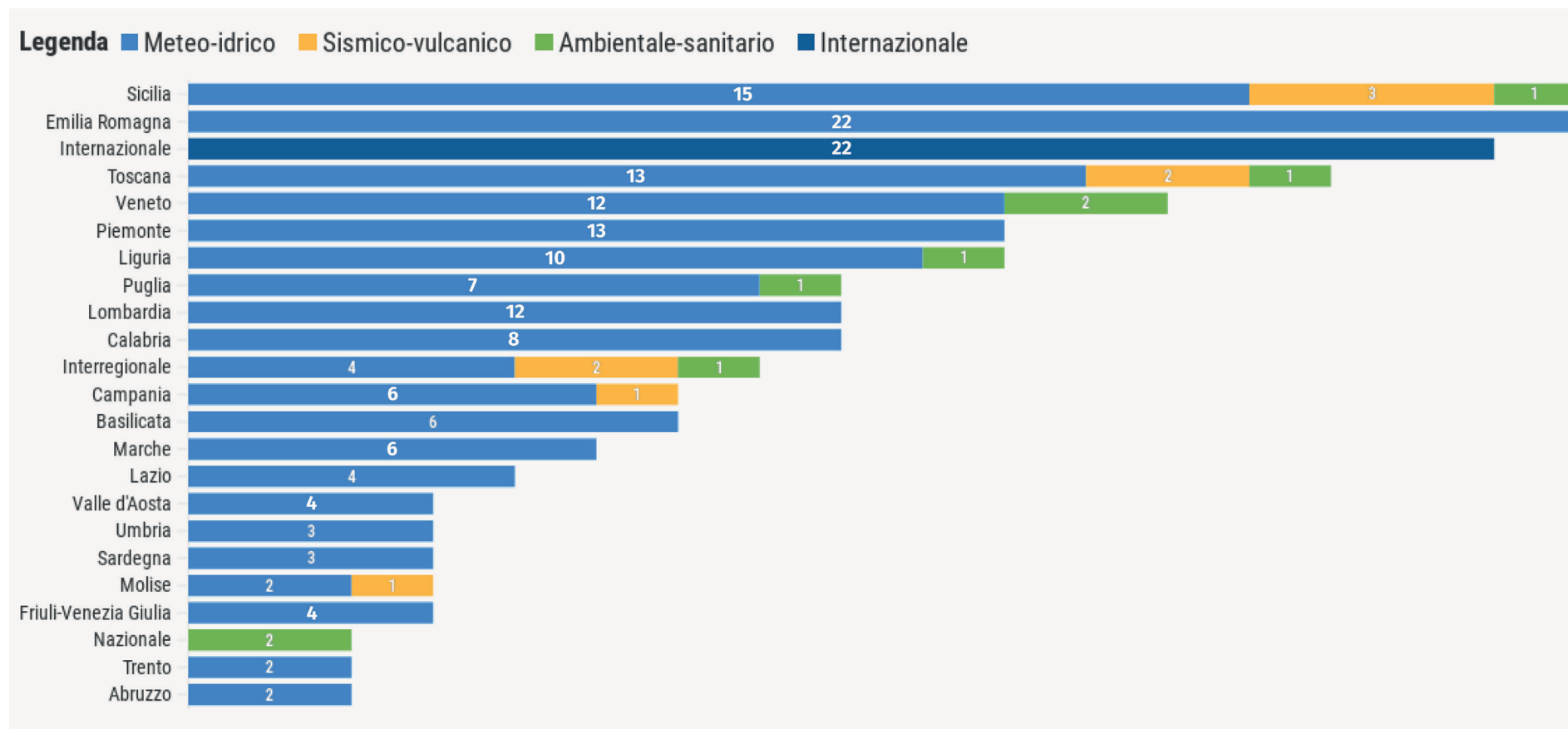
LO STATO DI EMERGENZA

In casi di particolare gravità lo stato interviene a dichiarare lo stato di emergenza nelle zone colpite dalle catastrofi. La relativa delibera è presa dal Consiglio dei ministri sulla base dei dati predisposti dalla Protezione civile. Questa condizione giuridica consente alle amministrazioni (centrali e periferiche) e al commissario straordinario nominato dal Governo di agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e imprese oltre a riparare eventuali danni. La durata dello stato di emergenza non può essere superiore ai 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12. Un'eccezione è stata quella del Covid-19, primo caso in cui lo stato d'emergenza ha riguardato l'intero territorio nazionale ed è stato prorogato ben oltre i 24 mesi previsti di norma dalla legge. Dal 2012 alla fine del 2024 lo stato d'emergenza è stato dichiarato in 198 occasioni. Tralasciando le vicende internazionali (in 22 casi) la disciplina straordinaria ha avuto quasi sempre a che fare con vicende riguardanti le condizioni meteo delle aree colpite, le inondazioni, le esondazioni, le frane. Più circoscritta è stata la casistica riguardante i terremoti. Tra le regioni più a rischio di "stato di emergenza" al primo posto c'è l'Emilia Romagna con 22 dichiarazioni, seguita dalla Sicilia (19 dichiarazioni).

La dichiarazione di stato d'emergenza è importante per il mondo delle imprese non solo perché disegna il quadro giuridico in virtù del quale le aziende possono richiedere proroghe di pagamenti o benefici di legge, se previsti, ma anche perché individua la catena di comando a cui fare riferimento per l'azione di assistenza e ricostruzione nelle aree colpite.

5. Decreto legge 19 ottobre 2024, n. 155 convertito nella legge 9 dicembre 2024, n. 189, art. 1-bis, comma 2

STATO DI EMERGENZA: DAL 2012 AL 2024 DICHIARATO QUASI 200 VOLTE



Fonte: Openpolis fino al 31 marzo 2023; tabella aggiornata al 31 dicembre 2024 con i dati della Protezione Civile.

I PERITI ASSICURATIVI



Sono 5.668 i professionisti
iscritti nel ruolo della Consap

LA TECNOLOGIA IN SOCCORSO DELLE PERIZIE ASSICURATIVE

Un aspetto particolarmente delicato nell'iter dei risarcimenti riguarda naturalmente la perizia dei danni. È un processo che si snoda in più fasi fino alla determinazione puntuale delle conseguenze subite da un assicurato per effetto di un terremoto, di un'alluvione o di un'altra catastrofe naturale. Nel caso di un'impresa, in relazione al numero degli stabilimenti produttivi coinvolti nell'evento e alla complessità dei macchinari danneggiati, in aggiunta al tipo di coperture assicurative e alla presenza di eventuali garanzie aggiuntive, la stima dei danni può rivelarsi complessa e richiedere successive approssimazioni. In questo iter i periti assicurativi svolgono un compito fondamentale.

Negli ultimi anni, comunque, la tecnologia è venuta in soccorso dell'industria assicurativa con tecniche di perizia dei danni che hanno fatto sempre più affidamento su strumenti digitali. È così sempre più frequente che un'impresa, praticamente in tempo reale, invii al proprio assicuratore le foto digitalizzate dell'impianto e dei macchinari danneggiati. Recentemente hanno trovato una sempre maggiore applicazione i droni, che riescono ad analizzare rapidamente, seppure in modo sommario, le conseguenze di un evento catastrofico anche in aree dove le comunicazioni sono interrotte e i soccorsi tardano ad arrivare. L'utilizzo di queste tecniche ha permesso all'industria assicurativa e alle società di modellistica dei sinistri di stimare in tempi relativamente rapidi il costo economico e assicurativo di una catastrofe naturale.

IL RISARCIMENTO DEI SINISTRI E L'EVENTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

In caso di evento catastrofico, ciò che generalmente interessa agli assicurati - in questo caso le aziende - è di poter far affidamento su risarcimenti adeguati corrisposti dalle compagnie in tempi rapidi, così da ridurre e rendere gestibile la situazione di emergenza che spesso un'azienda si trova a sopportare in conseguenza di una grave catastrofe naturale. In un contesto finora dominato quasi esclusivamente da quell'assicuratore pubblico di ultima istanza rappresentato dallo Stato, coloro che hanno deciso comunque di tutelare i loro beni con una polizza a copertura di eventi catastrofici hanno visto premiata in questi anni la loro scelta in termini di tempi più rapidi e di certezza sui risarcimenti. In un'attività imprenditoriale, ridurre l'alea nella gestione dei rischi è probabilmente il principale obiettivo. In fondo, proprio per questo scopo è nato lo schema di protezione obbligatorio che diventerà operativo il 31 marzo 2026 per tutte le imprese con sede legale sul territorio italiano.

Per rafforzare il quadro delle garanzie l'articolo 23 della legge quadro sugli interventi di ricostruzione post-calamità (legge n.40/2025) (riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale (nel limite del 30%) per beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione. La compagnia, a richiesta dell'assicurato, è tenuta a effettuare un sopralluogo entro 15 giorni e a liquidare l'anticipo entro cinque giorni dal medesimo.

4. GLOSSARIO



Assicurato: l'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, a esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Copertura assicurativa a primo rischio assoluto: l'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.

Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno a una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

Franchigia: importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.

Grandi imprese: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:

1. fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
2. numero di dipendenti pari o superiore a 500;

Immobilizzazioni: le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

3. terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
4. fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici e igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
5. impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
6. attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al PRA.



Indennizzo: l'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.

Imprese di assicurazione: le imprese di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, singole o facenti parte di un gruppo di cui all'articolo 1, lettera r-bis) del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, abilitate all'esercizio in Italia del "ramo 8" di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, anche se operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e iscritte agli albi ed elenchi tenuti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che svolgano attività di sottoscrizione di contratti assicurativi, a livello singolo o di gruppo, a copertura dei danni di cui alla successiva lettera d). L'ultima società controllante italiana, come definita dall'articolo 210, commi 2 e 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ha facoltà di designare una o più imprese del gruppo, quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura dei danni di cui al presente decreto.

Massimale o limite di indennizzo: importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.

Oggetto della copertura assicurativa: i danni alle immobilizzazioni di cui alla lettera b), direttamente cagionati dagli eventi di cui all'articolo 3 del presente decreto.

Premio assicurativo: l'importo che il contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione.

Scoperto: importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.

Valore di ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

(dal Decreto 30 gennaio 2025, n.18)

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici




CONFINDUSTRIA